

## **CIRCOLARE N. 611**

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)

Attivazione della garanzia: validità dell'intimazione di pagamento ed individuazione dell'avvio delle procedure di recupero

Si comunica che il Comitato di Gestione del Fondo, nella riunione del 15 dicembre 2011, ha approvato alcuni chiarimenti interpretativi in ordine alla qualificazione di "intimazione di pagamento" di cui ai punti 11.1, lett. C), parte II (garanzia diretta a prima richiesta) e 12.1, lett. C), parte III (controgaranzia a prima richiesta) delle Disposizioni Operative, nonché alla individuazione degli atti che integrano il c.d. "avvio delle azioni di recupero", di cui al punto 15.1, lett. D), parte III (controgaranzia sussidiaria).

Garanzia diretta e controgaranzia "a prima richiesta"

Assume la connotazione di "intimazione di pagamento", valida agli effetti dell'attivazione e dell'efficacia della garanzia del Fondo, la diffida di pagamento avente ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale dovuta dal debitore e composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere e dagli interessi maturati.

Per converso, non è considerata valida ai fini della garanzia del Fondo, la diffida di pagamento nella quale viene intimato di pagare le sole rate rimaste insolute oltre interessi, pur preannunciando la stessa, in caso di riscontro negativo, l'avvio delle azioni legali di recupero.

L'avvio delle procedure di recupero può avvenire alternativamente mediante l'invio al soggetto beneficiario finale inadempiente dell'intimazione di pagamento, del decreto ingiuntivo ovvero, in caso di procedure concorsuali, dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente. In





presenza di più "intimazioni di pagamento" (siano esse lettere di diffida ovvero decreto ingiuntivo ecc.) "l'avvio" viene integrato dalla prima intimazione cronologicamente posta in essere.

Controgaranzia "sussidiaria"

Posto che nella fattispecie le Disposizioni Operative non specificano quale atto integra l'avvio delle procedure di recupero, in analogia con la garanzia "a prima richiesta", si prende in considerazione il primo atto utile posto in essere dal soggetto finanziatore, a partire dalla diffida di pagamento, così come definita dall'art. 1454 codice civile. Tale diffida, pertanto, dovrà contenere in maniera chiara la quantificazione dell'importo dovuto, nonché il termine entro il quale deve avvenire l'adempimento, con preavviso di avvio delle azioni legali.

La presente circolare è disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it.

MedioGredito Centrale S.p.A.

Antonella Baldino